



Fatti Sentire

La Lista Civica per Faenza
Sito web: www.faenzafattisentire.it
E-mail: info@faenzafattisentire.it
Tel. 3801428248

Al Sindaco Dott. Giovanni Malpezzi
Al Presidente Consiglio comunale Dott. Luca De Tollis
All'Assessore alle Politiche Agricole e Ambiente Dott. Roberto Savini

Comune di Faenza

MOZIONE

Oggetto: utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche
in spettacoli e altri intrattenimenti

RAVVISATO/A:

- la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
- il valore sociale e ricreativo di uno spettacolo circense in cui vengano valorizzate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli artisti, senza alcun ricorso all'impiego degli animali;

VISTO/A:

- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 dal 27.7.1934;
- il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la Legge 18 marzo 1968, N. 337 - "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";
- l'art. 3 del D.P.R. 31.03,1979 che attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

- il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge 150 del 07.02.1992, che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 (convertito, con modificazione, nella Legge 13 marzo 1993, n. 59) e dal D.LGs. n. 275/2001;
- il D.M. 19.4.1996 e del 26/4/2001 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:
 - fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
 - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso Comuni italiani;
- la Legge n. 189 del 20.07.2004 - “Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” - che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- l’Ordinanza 2809 - Trattamento Animali – del 07/06/2001 del Comune di Faenza;
- la L.R. Emilia Romagna 17.02.2005, n. 5 - “Norme a tutela del benessere animale”, e successiva delibera attuativa 14.05.2007 n. 647 contenute i “Requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense e delle mostre itineranti da parte del comuni”;

PRESO ATTO:

- che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente (Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti (*vedi Allegato*), ai sensi della L. n. 150/92 e della L. n. 426/98;

CONSIDERATO:

- che nella legislazione sopracitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;
- che negli ultimi anni in Italia si sono verificati casi di maltrattamento sugli animali nei circhi o di irregolarità amministrative nella detenzione, che hanno portato a

pronunce di condanna penale nonché sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle strutture con evidenti aggravii di costi per le amministrazioni competenti per la gestione dei procedimenti e degli animali talvolta sequestrati.

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AD APPROVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

1. Sul territorio del Comune di Faenza è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre viaggianti che rispettino i criteri per la determinazione di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, come indicati nell'allegato.

2. Nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 comma 4, della Legge 150/1992, è, altresì, fatto obbligo ai circhi, nonché alle mostre viaggianti, attendati sul territorio del Comune di Faenza, di:

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

3. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente articolo 1. a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

4. La struttura che fa domanda presso il Comune di occupazione di suolo pubblico o autorizzazione di pubblico spettacolo per attività circense deve allegare alla domanda:

- documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- dichiarazione di rispetto dei criteri per la detenzione degli animali di cui al

documento elaborato dalla Commissione Scientifica "Cites" del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000;

E A DISPORRE:

- che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario;
- che le violazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, nonché l'adozione di misure di autotutela da parte dell'Amministrazione commisurate alla gravità delle infrazioni riscontrate.

L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;

- che nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni della presente ordinanza viene disposta inoltre la chiusura o la sospensione dell'attività per tre giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo;
- che la mancata osservanza dei parametri della Commissione Scientifica Cites di cui alla presente ordinanza, comporta il divieto di attendamento sul territorio comunale per i cinque anni successivi all'accertamento dell'infrazione;
- che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge.

I consiglieri comunali

Maurizio Montanari
Vincenzo Barnabè

.....

.....

Lista Civica Fatti Sentire